

COMUNE DI TORRE PELLICE
Città metropolitana di Torino

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISURE
PREVENTIVE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI
COMUNALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2021

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria, la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione,
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente, divenuto definitivo per decorrenza dei termini senza che sia nel frattempo intervenuto ricorso da parte del contribuente.
2. Ai fini dell'applicazione del successivo articolo n. 3 l'importo oggetto di contestazione, comprensivo delle sanzioni e degli interessi dev'essere nel suo complesso superiore €. 1000,00 (mille) anche se riferito a più annualità.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo parametrato al debito secondo il seguente schema:
 - a) da euro 00,00 a euro 1.000,00 nessuna sospensione
 - b) da euro 1000,01 a euro 3.000,00 due giorni di sospensione;
 - c) da euro 3000,01 a euro 5.000,00 cinque giorni di sospensione;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 sette giorni di sospensione;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 quattordici giorni di sospensione
 - f) oltre euro 20.000,00 trenta giorni di sospensione,

2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro i predetti termini la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.
4. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

1. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza trimestrale, l'ufficio competente provvede a inviare un elenco aggiornato all'ufficio tributi dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica.
3. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 90 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione parametrato al debito secondo lo schema indicato al precedente articolo 3, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro i predetti termini, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Art. 6

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, nonché ai provvedimenti di altri organi competenti nella materia di cui trattasi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali o comunque di provvedimenti emanati da Enti sovraordinati cui il Comune è tenuto a conformarsi. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme, sia regolamentari che derivanti da provvedimenti, con esso incompatibili.
4. Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 5, del vigente Statuto Comunale.
5. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
6. Titolare del trattamento dei dati è il Comune in persona del Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
7. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti tempo per tempo, dagli addetti agli uffici del Comune tenuti all'applicazione del presente regolamento e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
8. Il presente regolamento è reso pubblico sul sito web istituzionale di questo Comune e sarà reso accessibile anche attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati - Regolamenti"